

Consorzio Universitario Piceno Via Tornasacco n. 27 Ascoli Piceno 63100

DETERMINA N. 65 del 27 novembre 2020

OGGETTO: Affidamento del servizio di pulizia / sanificazione della sede del Consorzio Universitario Piceno per il periodo dicembre 2020 / gennaio 2021 – **CIG Z5C2F6F5E5**

IL RESPONSABILE DELL'AREA ACQUISTI TELEMATICI, APPALTI E CONTRATTI Ing. Loris Pierbattista

VISTE le competenze attribuite al Responsabile dell'area acquisti telematici, appalti e contratti dal Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 8/05/2019 e dalla vigente normativa;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTI:

- l'art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020;
- l'art. 36, cc. 1 e 7 del D.Lgs. 50/2016;
- le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

DATO ATTO che in considerazione delle ulteriori e recenti disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus, fermo restando quanto disposto con la determinazione n. 47 del 11 Settembre 2020 concernente "Disposizioni relative all'operatività degli uffici per il periodo di emergenza sanitaria da Coronavirus", la percentuale dell'attività lavorativa da svolgersi in modalità agile, fino a nuova diversa indicazione, viene elevata al 75% per l'Area Amministrativo-Istituzionale e al 100% per l'Area Acquisti telematici, Appalti e Contratti, secondo la calendarizzazione concordata:

RAVVISATA pertanto l'esigenza di garantire la pulizia e sanificazione della sede del Consorzio Universitario Piceno per le attività da svolgere in presenza;

RILEVATA l'opportunità di procedere ad affidamento del servizio di pulizia e sanificazione della sede consortile per il solo periodo di dicembre 2020 – gennaio 2021 allo scopo di verificare quale sarà l'evoluzione della situazione epidemiologica;

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere all'affidamento del servizio derogando al principio di rotazione affidando la gestione del servizio all'operatore economico uscente Consorzio "il Picchio" sulla base dei seguenti motivi:

- le linee guida dell'ANAC n. 4, sub-paragrafo n. 3.7: «Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all'applicazione del presente paragrafo», cioè del principio di rotazione negli affidamenti, «con scelta, sinteticamente motivata contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente»;
- nella relazione AIR alle linee guida n. 4 dell'ANAC si precisa: «l'Autorità ha comunque ritenuto opportuno prevedere, per gli affidamenti di più modesto importo (infra 1000 euro, pari in numero assoluto a 1,8 milioni di affidamenti) la possibilità, per le stazioni appaltanti, di derogare alla rotazione, con motivazione sintetica da esplicitare nella determina o nell'atto equivalente e, con essa, ai divieti di reinvito/riaffidamento. Si ritiene infatti che, per gli acquisti di carattere bagatellare, atti per lo più a soddisfare esigenze immediate di acquisto, specie nelle realtà di minori dimensioni, l'applicazione integrale della rotazione potrebbe penalizzare l'operatività delle strutture; si consideri, vieppiù, che per acquisti contenuti entro la predetta soglia non opera neppure l'obbligo, previsto dall'art. 1, comma 450 L. n. 296/2006 e s.m.i., di utilizzare i mercati telematici (es. MEPA). Resta, in ogni caso, come evidenziato, l'obbligo di motivare sinteticamente le ragioni che inducono la stazione appaltante a disattendere la rotazione, pur in presenza dei presupposti applicativi»;
- a causa della situazione epidemiologica appare inopportuno affidare il servizio di cui trattasi a un nuovo operatore
 che si troverebbe a gestire il medesimo in una sede che non conosce e in un momento così delicato per la salute e
 la sicurezza del personale del CUP;

VISTO CHE:

- la legge 30 luglio 2004, n. 191 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica) prescrive che "Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzoqualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101";
- la legge finanziaria del 2010 (articolo 2, comma 225, legge 23/12/2009, n. 191) prescrive che le amministrazioni pubbliche hanno la facoltà di fare ricorso per l'acquisto di beni e servizi agli accordi quadro conclusi dalla Consip SpA o in alternativa adottano, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli dei predetti accordi quadro;
- l'art. 1, comma 450 della legge 29/2006 dispone l'obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a euro 5.000,00 e inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
- il D.L. 66/2014 all'art. 9, comma 3 prevede che "Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 1, comma 7, all'articolo 4, comma 3-quater e all'articolo 15, comma 13, lettera d) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi, d'intesa con la

Conferenza unificata, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 9, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative procedure. Per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto di cui al periodo precedente, l'Autorità nazionale anticorruzione non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore. Con il decreto di cui al presente comma sono, altresì, individuate le relative modalità di attuazione":

DATO ATTO che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2018 relativo all' "Individuazione delle categorie merceologiche, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2014, n. 89. (GU n.189 del 16-8-2018)" prevede come soglia oltre la quale le stazioni appaltanti non potranno più esperire una autonoma procedura di gara per la categoria merceologica "servizio di pulizia" la soglia annuale di € 40.000,00;

DATO ATTO che l'operatore economico uscente Consorzio "il Picchio" ha dato prova di affidabilità e di spirito di collaborazione con l'Amministrazione;

RILEVATO che non si ravvisano rischi di natura interferenziale giacché l'attività di pulizia/sanificazione dovrà essere svolta – secondo le specifiche indicate nel "dettaglio tecnico" allegato alla presente determinazione - al di fuori dell'orario di servizio del Consorzio Universitario Piceno o nei giorni in cui tutti i dipendenti lavorano in modalità agile e precisamente:

- il servizio di pulizia ordinaria dovrà essere svolto da un operatore per due volte a settimana e per due ore ad intervento (per un totale di 4 ore a settimana il martedì e il mercoledì dalle ore 18:00 alle ore20:00);
- il servizio di pulizia e sanificazione dovrà essere svolto il venerdì dalle ore 18:00 alle ore20:00).

DATO ATTO che l'importo previsto per gli interventi nel periodo dicembre 2020-gennaio 2021 è pari complessivamente ad euro 864,00 con la sola esclusione dell'IVA di legge;

DATO ATTO che in caso di ore di servizio non prestate le medesime saranno recuperate e il contratto si intenderà prorogato per il tempo strettamente necessario a che ciò avvenga;

VISTO che l'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto di servizi di importo inferiore a 75.000,00 euro;

CONSIDERATO che nei confronti del Consorzio il Picchio e dell'operatore economico Angelo Boni si è proceduto a verificare la regolarità del DURC e l'assenza di iscrizioni nel casellario delle imprese gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo 142 denominato "Spese per pulizia locali" del bilancio di Previsione 2020-2022, è congrua per accogliere la spesa stimata per l'affidamento del servizio in esame;

RITENUTO che:

- sia opportuno procedere ad affidamento diretto in ragione delle motivazioni sopra indicate in quanto la procedura de qua risponde:
 - 1. ai principi di economicità, tempestività e proporzionalità dell'azione amministrativa: considerato il valore del contratto, il ricorso alle ordinarie procedure di gara comporterebbe un inutile dispendio di risorse e di tempi per l'Amministrazione e disincentiverebbe la partecipazione dei potenziali interessati, in quanto porrebbe a loro carico oneri sproporzionati rispetto al corrispettivo contrattuale;
 - al principio dell'efficacia, in quanto l'affidamento del servizio di che trattasi consentirà all'Amministrazione di avvalersi, di un operatore economico in possesso dei requisiti di idoneità professionale, delle attrezzature e delle qualifiche necessarie con riferimento ai servizi oggetto d'appalto;

DATO ATTO che il contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000;

ATTESTATO che, a norma di quanto previsto dall'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 non esiste conflitto di interesse fra il firmatario del presente atto e i destinatari finali dello stesso;

VISTI:

- l'art. 2, comma 3 e l'art. 17, comma 1 del d.P.R. 62/2013, "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165", nonché il "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti del Consorzio Universitario Piceno";
- gli articoli 107 e 192 del d.lgs. 267/2000, i quali hanno fissato le competenze dei dirigenti e gli elementi informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre;
- l'art. 26, comma 6 del d.lgs. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;
- I' art. 1, co. 2, Lett. a) del D.L. 76/2020;
- i commi 449 e 450 della L. 296/2006;
- l'art. 9, co. 3 del D.L. 66/2014 e il DPCM 11/07/2018;
- gli artt. 37 del d.lgs. 33/2013 e 1, comma 32 della legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";
- il d.lgs. 50/2016 e in particolare i commi 1 e 7 dell'art. 36.

DETERMINA

1) di affidare al CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI CATTOLICHE "IL PICCHIO" con sede legale ad Ascoli Piceno in [OMISSIS], C.F.: [OMISSIS], il servizio di pulizia ordinaria e sanificazione della sede consortile nel periodo dicembre 2020 / gennaio 2021 secondo le specifiche indicate nel "dettaglio tecnico" allegato alla presente determinazione, per una spesa complessiva massima stimata così specificata:

	Spesa complessiva massima stimata	€	1.054,08
b)	IVA al 22%	€	190,08
a)	affidamento servizio pulizia e sanificazione dic. 2020/gen 2021	€	864,00

- di dare atto che il servizio sarà svolto dalla consorziata esecutrice ANGELO BONI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;
- 3) di dare atto che il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- 4) di dare atto che non si ravvisano rischi di natura interferenziale poiché l'intervento dovrà eseguito al di fuori dell'orario di servizio del Consorzio Universitario Piceno o nei giorni in cui tutti i dipendenti lavorano in modalità agile;
- 5) di impegnare la spesa complessiva di euro 1.054,08 sul capitolo 142 denominato "denominato "Spese per pulizia locali" del bilancio di Previsione 2020-2022come segue:
 - Euro 546,56 nell'anno 2020;
 - Euro 507,52 nell'anno 2021
- 6) di dare atto che il Responsabile unico del procedimento di cui all'art. 31 del d.lgs. 50/2016 è l'Ing. Loris Pierbattista.
- 7) di dare atto che, a norma di quanto previsto dall'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 non esiste conflitto di interesse fra il firmatario del presente atto e i destinatari finali dello stesso;
- 8) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dall'apposizione del visto di regolarità contabile.
- 9) di trasmettere copia della presente per i provvedimenti di competenza:
 - al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente;
 - all'Amministrazione dell'Ente;
 - alla sig.ra Fabiola Viozzi

Il Responsabile dell'Area Acquisti Telematici, Appalti e Contratti F.to Ing. Loris Pierbattista

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALL'ART. 153, COMMA 5, DEL D. LGS. 267/2000

Si attesta che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura finanziaria sul capitolo 142 denominato "Spese per pulizia locali" del bilancio di Previsione 2020-2022" e precisamente: Euro 546,56 nell'anno 2020 ed Euro 507,52 nell'anno 2021.

Ascoli Piceno, 27/11/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Maddalena De Marcis

ESECUTIVITA'

La presente determina è esecutiva ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, con effetto dalla data dell'opposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Ascoli Piceno, 27/11/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVO ISTITUZIONALE

F.to Arch. Alessandra Bovara